

Roma, 7 aprile 2009

Alle Direzioni Regionali
Loro Sedi

Prot. n. 2009/54882

OGGETTO: *Risoluzione anticipata del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133*

Come noto, l'art. 72, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa questa Agenzia, la possibilità di risolvere il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi.

Con atto del Direttore dell'Agenzia prot. n. 2008/164144 del 31 ottobre 2008 è stato previsto di dare applicazione alle suindicate disposizioni nei confronti dei dipendenti che avevano compiuto o avrebbero compiuto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni, prevedendo che il relativo rapporto di lavoro sarebbe stato risolto con il previsto preavviso di sei mesi.

Conseguentemente, sono state inviate, sia da parte di questa Direzione Centrale, sia da parte di codeste Direzioni regionali, formali comunicazioni – dirette a quei dipendenti che avevano maturato 40 anni di anzianità contributiva – in cui l'Agenzia ha comunicato agli stessi, nel rispetto del predetto termine di preavviso, la propria volontà di risolvere il rapporto di lavoro al raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni.

Successivamente, è intervenuta la L. 4 marzo 2009, n. 15, che, all'art. 6, comma 3, ha modificato il comma 11 dell'art. 72 citato, stabilendo che le parole “*dell'anzianità massima contributiva di 40 anni*” sono sostituite dalle seguenti: “*dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni*”.

A seguito di ciò, sono pervenute alla scrivente delle richieste, sia da parte di dipendenti che avevano ricevuto la comunicazione di preavviso, sia da parte di talune Direzioni regionali, volte a conoscere gli effetti prodotti da tale modifica sulle comunicazioni di preavviso inviate prima dell'entrata in vigore della L. n. 15/2009.

Al riguardo, si osserva che il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro ha natura di atto unilaterale recettizio che, come tale, produce i suoi effetti nel momento in cui la manifestazione di volontà – con la quale il datore di lavoro consuma il potere con la stessa esercitato – viene portata a conoscenza del destinatario.

Da ciò consegue che le eventuali modifiche normative al regime di risoluzione del rapporto che possano intervenire – come avvenuto nella specie – durante il periodo di preavviso, risultano, in base al principio *tempus regit actum*, irrilevanti ed improduttive di effetti.

Per la verifica delle condizioni legittimanti, occorre, infatti, avere riguardo al momento in cui la fattispecie concernente la risoluzione si è perfezionata. Tale momento, come dianzi precisato, è quello in cui il relativo atto è pervenuto a conoscenza del destinatario dello stesso, rimanendo preclusa al datore di lavoro ogni valutazione di validità alla stregua dello *ius superveniens*, ossia di norme non ancora in vigore all'epoca della relativa adozione.

Conclusivamente, poiché la prosecuzione del rapporto di lavoro fino alla scadenza del preavviso non implica un simmetrico differimento del momento in cui il negozio si perfeziona, rimangono ferme tutte le comunicazioni di risoluzione del rapporto di lavoro (con preavviso) alla data del compimento dell'anzianità contributiva, che siano giunte a conoscenza dei destinatari prima del 20 marzo 2009, data di entrata in vigore della L. n. 15/2009.

M

IL DIRETTORE CENTRALE
(Girolamo Pasorello)